



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.5.2009
COM(2009) 227 definitivo

2009/0067 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni
in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova
(versione codificata)**

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti specifici che la normativa gli riconosce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 90/539/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova³. La nuova direttiva sostituisce i vari strumenti che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato VI, Parte A, della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 90/539/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato VII della direttiva codificata.

Proposta di

DIRETTIVA .../.../CE DEL CONSIGLIO

del [...]

**relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni
in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (versione codificata)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

considerando quanto segue:



- (1) La direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova⁷ è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁸. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
-

↓ 90/539/CEE considerando (1)

- (2) I volatili, in quanto animali vivi, e le uova da cova, in quanto prodotti animali, sono compresi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C . [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.

⁸ V. allegato VI, Parte A.

↓ 90/539/CEE considerando (2)

- (3) Per garantire uno sviluppo razionale della produzione di pollame ed aumentare in tal modo la produttività del settore, è opportuno fissare a livello comunitario talune norme di polizia sanitaria relative agli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova.
-

↓ 90/539/CEE considerando (3)

- (4) L'allevamento del pollame rientra nel quadro delle attività agricole e costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale.
-

↓ 90/539/CEE considerando (4)
(adattato)

- (5) Per favorire gli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova, ☒ è opportuno sopprimere le disparità esistenti negli Stati membri in materia di polizia sanitaria ☒.
-

↓ 90/539/CEE considerando (5)

- (6) Per consentire lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, è opportuno definire un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.
-

↓ 90/539/CEE considerando (6)

- (7) È opportuno, in generale, escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento scambi specifici quali mostre, concorsi, competizioni.
-

↓ 90/539/CEE considerando (8)

- (8) Nelle attuali condizioni dell'allevamento avicolo moderno il miglior modo di promuovere lo sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova consiste nel garantire un controllo degli stabilimenti di produzione.
-

↓ 90/539/CEE considerando (9)

- (9) È opportuno lasciare alle competenti autorità degli Stati membri la facoltà di riconoscere gli stabilimenti che soddisfano le norme previste dalla presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro applicazione.

↓ 90/539/CEE considerando (10)
(adattato)

- (10) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁹, prevede norme di commercializzazione per i prodotti nei settori delle uova e del pollame e il regolamento (CE) n. 617/2008¹⁰ della Commissione ha fissato le modalità di applicazione di tale regolamento con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile, e in particolare per l'assegnazione di un numero distintivo di registrazione per ogni stabilimento di produzione, nonché la stampigliatura delle uova da cova. Ai fini della presente direttiva è opportuno, per motivi pratici, prendere in considerazione criteri identici per l'identificazione degli stabilimenti di produzione e la stampigliatura delle uova da cova.

↓ 2008/73/CE considerando (17)
e (18) (adattato)

- (11) Gli Stati membri dovrebbero designare i laboratori nazionali di riferimento e fornire tutti i dati e gli aggiornamenti necessari. Saranno perciò gli Stati membri a mettere tutte le informazioni a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

↓ 90/539/CEE considerando (11)
(adattato)

- (12) Per partecipare agli scambi intracomunitari il pollame e le uova da cova dovrebbero soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria, per consentire di evitare la diffusione di malattie contagiose.

↓ 90/539/CEE considerando (13)

- (13) È altresì opportuno fissare le norme relative al trasporto.

↓ 90/539/CEE considerando (14)

- (14) È opportuno prevedere che la Commissione, dati i progressi realizzati da uno Stato membro nell'eradicazione di alcune malattie del pollame, possa concedere garanzie complementari, al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro applica nell'ambito nazionale; in questo contesto può rivelarsi utile determinare lo statuto degli Stati membri o dei territori degli Stati membri relativamente a talune malattie che possono colpire il pollame.

⁹ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

¹⁰ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5.

↓ 90/539/CEE considerando (15)

- (15) Sebbene gli scambi intracomunitari di minima entità non possano, per motivi pratici, essere soggetti a tutti i requisiti comunitari, è opportuno che siano rispettate alcune norme essenziali.
-

↓ 90/539/CEE considerando (16)
(adattato)

- (16) Per garantire il rispetto dei requisiti previsti, è opportuno prevedere un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale e destinato ad accompagnare il pollame e le uova da cova fino al luogo di destinazione.
-

↓ 90/539/CEE considerando (17)

- (17) Per quanto riguarda l'organizzazione e il seguito da dare ai controlli effettuati dallo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia da applicare, è opportuno riferirsi alle norme generali previste dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno¹¹.
-

↓ 90/539/CEE considerando (18)

- (18) È opportuno prevedere la possibilità di controlli della Commissione, in collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri.
-

↓ 90/539/CEE considerando (19)

- (19) La definizione di un regime comunitario applicabile alle importazioni dai paesi terzi presuppone la compilazione di un elenco di paesi terzi o di parti di essi, in provenienza dai quali possono essere importati pollame e uova da cova.
-

↓ 90/539/CEE considerando (20)
(adattato)

- (20) La scelta di tali paesi dovrebbe basarsi su criteri di ordine generale, quali lo stato sanitario del pollame e degli altri animali, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente.
-

↓ 90/539/CEE considerando (21)

- (21) Peraltro, è opportuno non autorizzare le importazioni di pollame e di uova da cova in provenienza da paesi contaminati, o indenni da troppo poco tempo, da malattie contagiose del pollame, che presentano un pericolo per gli allevamenti della Comunità.
-

¹¹ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

↓ 90/539/CEE considerando (22)
(adattato)

- (22) Le condizioni generali applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi dovrebbero essere completate da condizioni particolari, fissate in funzione della situazione sanitaria di ciascuno di essi.
-

↓ 90/539/CEE considerando (23)
(adattato)

- (23) La presentazione, al momento dell'importazione di pollame o uova da cova, di un certificato conforme a un determinato modello costituisce uno dei mezzi efficaci per accertare l'applicazione della normativa comunitaria. Tale normativa può comprendere disposizioni particolari, variabili a seconda dei paesi terzi, e i modelli del certificato dovrebbero essere elaborati in conseguenza.
-

↓ 90/539/CEE considerando (24)

- (24) È opportuno incaricare gli esperti veterinari della Commissione di accertare il rispetto della normativa in questione nei paesi terzi.
-

↓ 90/539/CEE considerando (25)
(adattato)

- (25) Il controllo all'importazione dovrebbe vertere sull'origine e sullo stato sanitario del pollame e delle uova da cova.
-

↓ 90/539/CEE considerando (26)

- (26) Al fine di tutelare la salute degli uomini e degli animali, è opportuno consentire agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova da cova sul territorio della Comunità e durante il trasporto nel luogo di destinazione.
-

↓ 90/539/CEE considerando (29)

- (27) La costante evoluzione delle tecniche avicole richiede un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame.
-

↓

- (28) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹².

¹² GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (29) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato VI, parte B,

↓ 90/539/CEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva definisce le norme di polizia sanitaria, che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.
2. La presente direttiva non si applica al pollame destinato a mostre, concorsi o competizioni.

↓ 90/539/CEE (adattato)
→₁ 92/65/CEE art. 7(B)

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva per «veterinario ufficiale» e per «paese terzo» si intende il veterinario ufficiale e i paesi terzi ☒ quali definiti dalla ☒ direttiva 2004/68/CE del Consiglio¹³.

☒ Si applicano inoltre le seguenti definizioni; ☒ si intende per:

- 1) pollame: galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, →₁ e gli uccelli corridori (ratiti) ← allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;
- 2) uova da cova: le uova prodotte dai volatili, destinate all'incubazione;

↓ 93/120/CE art. 1, punto 1

- 3) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore, che non sono stati ancora nutriti; tuttavia, le anatre di Barberia (*Cairina moschata*) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti;

¹³ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

↓ 90/539/CEE

- 4) pollame riproduttore: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;
 - 5) pollame da reddito: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova da consumo o per la fornitura di selvaggina da ripopolamento;
 - 6) pollame da macellazione: i volatili condotti direttamente al macello per essere abbattuti entro il più breve tempo e almeno entro 72 ore dal loro arrivo;
-

↓ 93/120/CE art. 1, punto 2

- 7) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;
-

↓ 90/539/CEE

- 8) azienda: un impianto — che può includere uno stabilimento — utilizzato per l'allevamento o la detenzione di pollame riproduttore o da reddito;
 - 9) stabilimento: l'impianto o una parte di impianto situato in uno stesso luogo e destinato ai seguenti settori d'attività:
 - a) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;
 - b) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;
-

↓ 93/120/CE art. 1, punto 3

- c) stabilimento di allevamento:
 - i) lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, oppure
 - ii) lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiole prima dello stadio di produzione delle uova;
-

↓ 90/539/CEE

- d) incubatoio: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

- 10) veterinario abilitato: il veterinario incaricato dalla competente autorità veterinaria e sotto la responsabilità della medesima dell'applicazione, in uno stabilimento, dei controlli previsti dalla presente direttiva;
- 11) laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro, approvato dalla competente autorità veterinaria e incaricato, sotto la responsabilità della medesima, di effettuare i test diagnostici prescritti dalla presente direttiva;
- 12) visita sanitaria: la visita effettuata dal veterinario ufficiale o dal veterinario abilitato, per procedere all'esame dello stato sanitario di tutto il pollame di uno stabilimento;
- 13) malattie soggette a dichiarazione obbligatoria: le malattie indicate nell'allegato V;
- 14) focolaio: il focolaio secondo la definizione di cui alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio¹⁴;
- 15) quarantena: installazione in cui il pollame è tenuto in completo isolamento, senza contatto diretto o indiretto con altri volatili, per esservi sottoposto ad un'osservazione prolungata e per subirvi varie prove di controllo nei confronti delle malattie indicate nell'allegato V;
- 16) macellazione sanitaria: operazione con la quale vengono distrutti, premunendosi di tutte le garanzie sanitarie opportune (tra cui la disinfezione), tutti i volatili e i prodotti infetti oppure sospetti d'infezione.

CAPO II

Norme per gli scambi intracomunitari

Articolo 3

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio 1991, un piano in cui sono precisate le misure nazionali che essi intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell'allegato II, ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

↓ 90/539/CEE (adattato)

La Commissione esamina i piani. Secondo la procedura ☒ di cui ☒ all'articolo 35, paragrafo 2, tali piani possono essere approvati oppure, prima della loro approvazione, formare oggetto di modifiche o complementi.

¹⁴ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

↓ 90/539/CEE

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, modifiche o complementi di un programma già approvato conformemente al presente articolo, primo paragrafo, secondo comma, detto paragrafo possono:

- a) essere approvati su richiesta dello Stato membro interessato, per tener conto dell'evoluzione della situazione in tale Stato membro; o
- b) essere richiesti, per tener conto dei progressi dei metodi di prevenzione e di controllo delle malattie.

Articolo 4

↓ 2008/73/CE art. 11 pt. 1

Ogni Stato membro designa un laboratorio di riferimento nazionale quale responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva e del loro uso da parte dei laboratori riconosciuti situati sul suo territorio.

Ogni Stato membro mette i dati relativi al suo laboratorio di riferimento nazionale e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

↓ 93/120/CE art. 1, punto 5
(adattato)

Articolo 5

Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

- a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito soddisfano le condizioni fissate agli articoli 6, 17, 20 e 22. Essi soddisfano inoltre tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 18 e 19.

Inoltre:

- i) le uova da cova soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8;
 - ii) i pulcini di un giorno soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9;
 - iii) il pollame riproduttore e il pollame da reddito soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10.
- b) Il pollame da macellazione soddisfa le condizioni fissate agli articoli 13, 17, 20 e 22 e quelle fissate in applicazione degli articoli 18 e 19.

- c) Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento soddisfa le condizioni di cui agli articoli 14, 17, 20 e 22 e quelle fissate in applicazione degli articoli 18 e 19.
-

↓ Atto di adesione del 1994
art. 29 e allegato I, pag. 135
(adattato)

- d) per quanto riguarda la salmonellosi, il pollame destinato alla Finlandia e alla Svezia soddisfa le condizioni fissate in applicazione degli articoli 11, 12 e 15.
-

↓ 90/539/CEE (adattato)

Articolo 6

Le uova da cova, i pulcini di un giorno e il pollame riproduttore e da reddito provengono :

- a) da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti:
- i) devono essere riconosciuti e contrassegnati da un numero distintivo dall'autorità competente, in virtù delle norme fissate nell'allegato II, capitolo I;
 - ii) all'atto della spedizione non devono essere soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
-

↓ 93/120/CE art. 1, punto 6

- iii) devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile;
-

↓ 93/120/CE art. 1, punto 7

- b) da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame.
-

↓ 2008/73/CE art. 11 punto 2

Articolo 7

Ogni Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco di enti riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, lettera a), punto i), e dei loro numeri di registrazione e lo mette a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 8

1. Al momento della spedizione, le uova da cova:

- a) provengono da branchi:
- i) che hanno soggiornato, da più di sei settimane, in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all'articolo 6, lettera a), punto i);
 - ii) che, se vaccinati, sono stati vaccinati alle condizioni fissate nell'allegato III;
 - iii) che:
 - sono stati sottoposti ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di quest'esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa, oppure
 - sono stati sottoposti mensilmente ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, fermo restando che l'ispezione più recente deve essere effettuata al più presto 31 giorni prima della spedizione. Qualora si opti per questa possibilità, il veterinario ufficiale o il veterinario abilitato deve inoltre esaminare i registri relativi allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione. Nel caso in cui i registri o qualsiasi altra informazione diano adito a sospetto di malattia, i branchi debbono essere sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, che escluda la possibilità di malattia contagiosa per il pollame;
- b) essere identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008;
- c) essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.

2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, è necessario informarne l'incubatoio interessato e l'autorità o le autorità competenti per l'incubatoio e il branco di origine.

↓ 90/539/CEE (adattato)

Articolo 9

I pulcini di un giorno :

- a) provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti degli articoli 6 e 8;
-

↓ 93/120/CE art. 1, punto 9
(adattato)

- b) soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati;
-

↓ 90/539/CEE (adattato)

- c) non presentano al momento della spedizione alcun sintomo che possa far sospettare una malattia in base all'allegato II, capitolo II, punto B, 2, lettere g) e h).

Articolo 10

Al momento della spedizione il pollame riproduttore e da reddito :

- a) ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 6 settimane in uno o più stabilimenti della Comunità di cui all'articolo 6, lettera a), punto i);
-

↓ 93/120/CE art. 1, punto 10
(adattato)

- b) soddisfa le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III qualora sia stato vaccinato;
-

↓ 93/120/CE art. 1, punto 11
(adattato)

- c) è stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.

↓ Atto di adesione del 1994
art. 29 e allegato I, pag. 135

Articolo 11

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, la Finlandia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di pollame riproduttore e ai branchi di pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o in branchi di pollame da reddito.

↓ Atto di adesione del 1994
art. 29 e allegato I, pag. 135
(adattato)

2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2 precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Le decisioni appropriate sono adottate prima del 1° gennaio 1995 .

Articolo 12

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria, la Finlandia e la Svezia possono sottoporre alla Commissione un programma operativo relativo ai branchi di galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo).

2. La Commissione esamina i programmi operativi. A seguito di tale esame, ove ciò sia giustificato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, precisa le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste per le spedizioni destinate alla Finlandia e alla Svezia. Dette garanzie debbono essere equivalenti a quelle che la Finlandia e la Svezia prescrivono rispettivamente nell'ambito nazionale. Inoltre, tali garanzie tengono conto del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per quanto concerne i sierotipi di salmonelle che devono essere inclusi nell'elenco dei sierotipi invasivi per il pollame. Le decisioni appropriate sono adottate prima del 1 gennaio 1995 .

↓ 90/539/CEE (adattato)

Articolo 13

Al momento della spedizione il pollame da macellazione proviene da un'azienda:

- a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre 21 giorni;
- b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

↓ 93/120/CE art. 1, punto 12

- c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

↓ 93/120/CE art. 1, punto 13

- d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

↓ 93/120/CE art. 1, punto 14
(adattato)

Articolo 14

1. Al momento della spedizione, il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento proviene da un'azienda:

- a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione, non è stato messo in contatto con pollame recentemente introdotto;
- b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;
- c) in cui, all'atto dell'esame sanitario effettuato nelle 48 ore che precedono la spedizione dal veterinario ufficiale o abilitato sul branco di cui fanno parte i volatili, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;
- d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

2. Le disposizioni degli articoli 6 e 11 non si applicano al pollame di cui al paragrafo 1.

↓ Atto di adesione del 1994
art. 29 e allegato I, pag. 135
(adattato)

Articolo 15

1. Per quanto riguarda la salmonellosi, per i sierotipi che non sono menzionati nell'allegato II, capitolo III A, le spedizioni di pollame da macello destinate alla Finlandia e alla Svezia sono sottoposte a un test microbiologico per campionatura nello stabilimento di origine, secondo

norme che saranno fissate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione prima del 1° gennaio 1995 .

2. La portata del test di cui al paragrafo 1 e i metodi da seguire sono fissati sulla scorta del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e in base al programma operativo che la Finlandia e la Svezia devono sottoporre alla Commissione.

3. Il test di cui al paragrafo 1 non è effettuato per il pollame da macello proveniente da un'azienda cui si applica un programma riconosciuto equivalente a quello di cui al paragrafo 2 secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

90/539/CEE (adattato)

Articolo 16

1. I requisiti degli articoli da 5 a 13 e dell'articolo 20 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, qualora si tratti di piccole partite comprendenti meno di 20 unità , purché esse siano in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo .

2. Il pollame e le uova da cova di cui al paragrafo 1 , al momento della spedizione, provengono da branchi:

- a) che hanno soggiornato nella Comunità dalla schiusa o da almeno tre mesi;
- b) esenti, al momento della spedizione, da sintomi clinici di malattie contagiose del pollame;

93/120/CE art. 1, punto 15

c) che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III;

90/539/CEE

d) non soggetti ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

93/120/CE art. 1, punto 16
(adattato)

e) situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile .

93/120/CE art. 1, punto 17
(adattato)

Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione viene sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum conformemente all'allegato II,

capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco di origine viene sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare, con un grado di affidabilità del 95 %, un'infezione avente una prevalenza del 5 %.

↓ 1999/90/CE art. 1, punto 1

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.

↓ 90/539/CEE

Articolo 17

↓ 1999/90/CE art. 1, punto 2
(adattato)

1. Per le disposizioni di pollame e di uova da cova da Stati membri o da regioni di Stati membri che praticano la vaccinazione del pollame di cui all'articolo 1 contro la malattia di Newcastle verso uno Stato membro o una regione di uno Stato membro il cui statuto è stato fissato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti norme:

- a) le uova da cova provengono da branchi che:
 - i) non sono vaccinati, o
 - ii) sono vaccinati con vaccino inattivato, o
 - iii) sono vaccinati con vaccino vivo, purché la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;
- b) i pulcini di un giorno (incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento) non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle e provengono da:
 - i) uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) e
 - ii) incubatoi in cui i metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni della lettera a);
- c) il pollame riproduttore e da reddito:
 - i) non è vaccinato contro la malattia di Newcastle, e
 - ii) è stato isolato per quattordici giorni prima della spedizione, o in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale. A tale riguardo, nessun volatile che si trovi nell'azienda d'origine o eventualmente nella stazione di quarantena è vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e nessun

volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione ☒ viene ☒ introdotto nell'azienda o nella stazione di quarantena durante detto periodo; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena, e

- iii) ☒ è ☒ stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
- d) il pollame da macellazione ☒ proviene ☒ da branchi che:
- i) se non sono vaccinati contro la malattia di Newcastle, soddisfano il requisito di cui alla lettera c), punto iii),
 - ii) se sono vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un test effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità particolareggiate fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

↓ 93/120/CE Art. 1, punto 18
(adattato)

2. Qualora uno Stato membro o una regione o più regioni di uno Stato membro desiderino che venga loro riconosciuto lo status di zona di non vaccinazione essi possono presentare un programma ☒ di cui ☒ all'articolo 18, paragrafo 1.

La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati nell'osservanza dei criteri indicati all'articolo 18, paragrafo 1, secondo la procedura ☒ di cui ☒ all'articolo 35, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura possono essere precisate le garanzie complementari generali o specifiche che possono essere richieste negli scambi intracomunitari.

Qualora uno Stato membro o una regione di uno Stato membro ritenga di aver acquisito lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, essi possono presentare alla Commissione la domanda del riconoscimento di tale status di zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Gli elementi in base ai quali stabilire se attribuire ad una regione lo status di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle sono le informazioni menzionate all'articolo 19, paragrafo 1 e, in particolare, i seguenti criteri:

- a) sul pollame non sono state autorizzate vaccinazioni contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione della vaccinazione obbligatoria dei piccioni viaggiatori di cui [all'articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 92/66/CEE del Consiglio¹⁵];

¹⁵ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

- b) i branchi da riproduzione sono stati sottoposti, almeno una volta all'anno, ai controlli sierologici per individuare la presenza della malattia di Newcastle, secondo le modalità adottate in applicazione della procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
- c) nelle aziende non esiste pollame che sia stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 12 mesi precedenti, ad eccezione dei piccioni viaggiatori vaccinati conformemente all'articolo [17, paragrafo 3 della direttiva 92/66/CEE].

↓ Atto di adesione del 1994,
art. 29 e allegato I, pag. 135
(adattato)

Per quanto riguarda la Finlandia e la Svezia, le opportune decisioni relative allo statuto di «regione che non prevede la vaccinazione contro la malattia di Newcastle» sono adottate secondo la procedura ☒ di cui ☒ all'articolo 35, paragrafo 2, prima ☒ del 1 gennaio 1995 ☒.

↓ 93/120/CE art. 1, punto 18

3. La Commissione può sospendere, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, il riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per la malattia di Newcastle qualora:

- a) non si riesca a controllare una grave epizoozia della malattia di Newcastle, oppure
- b) vengano abolite le restrizioni legislative che proibiscono le vaccinazioni in massa contro la malattia di Newcastle.

↓ 90/539/CEE (adattato)

Articolo 18

1. Qualora uno Stato membro elabori o abbia elaborato un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui è sensibile il pollame, esso può sottoporre alla Commissione il programma, precisando in particolare:

- a) la situazione della malattia nel suo territorio;
- b) la giustificazione del programma, data l'entità della malattia e il rapporto costi/benefici previsti;
- c) la zona geografica in cui il programma sarà applicato;
- d) i vari statuti applicabili agli stabilimenti e il livello normativo imposto per ciascuna categoria nonché le procedure relative ai test;
- e) le procedure di controllo del programma;
- f) le conseguenze da trarre in caso di perdita dello statuto da parte dello stabilimento per qualsiasi motivo;

g) le misure da prendere in caso di risultati positivi accertati all'atto di controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma.

2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati, in osservanza dei criteri indicati al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, possono essere precisate le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari. Tali garanzie sono al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro prevede nell'ambito nazionale.

3. Il programma presentato dallo Stato membro può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un complemento di un programma già approvato e delle garanzie definite conformemente al paragrafo 2 del presente articolo .

Articolo 19

1. Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie cui è sensibile il pollame, presenta alla Commissione le giustificazioni appropriate. Esso precisa, in particolare:

- a) la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
- b) i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica o patologica e sul fatto che la malattia deve essere obbligatoriamente dichiarata alle competenti autorità;
- c) la durata del controllo effettuato;
- d) eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
- e) le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2. La Commissione esamina le giustificazioni comunicate dallo Stato membro. Le garanzie complementari generali o limitate che possono essere richieste negli scambi intracomunitari possono essere precisate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Tali garanzie sono al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale.

3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionate al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

↓ 90/539/CEE

Articolo 20

↓ 93/120/CE art. 1, punto 19
(adattato)

1. I pulcini di un giorno e le uova da cova sono trasportati:

- a) o in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi distruggere;
- b) oppure in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione.

2. I contenitori di cui al paragrafo 1 debbono comunque:

- a) contenere solamente pulcini di un giorno o uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;
- b) avere un'etichetta indicante:
 - i) il nome dello Stato membro e della regione di origine;
 - ii) il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;
 - iii) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;
 - iv) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova.

↓ 90/539/CEE (adattato)

3. Gli imballaggi contenenti i pulcini di un giorno o le uova da cova possono essere raggruppati per il trasporto in appositi contenitori, sui quali figura figurano il numero di imballaggi raggruppati e le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. Il pollame riproduttore o da reddito è trasportato in scatole o gabbie:

- a) contenenti soltanto volatili di uguale specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;
- b) recanti il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2.

5. Il pollame riproduttore o da reddito e i pulcini di un giorno sono spediti entro il più breve termine allo stabilimento destinatario senza entrare in contatto con altri volatili vivi, ad eccezione del pollame riproduttore o da reddito o i pulcini di un giorno che soddisfano le condizioni della presente direttiva.

Il pollame da macellazione ☒ è ☒ avviato entro il più breve termine al macello destinatario senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame da macellazione che soddisfa le condizioni della presente direttiva.

↓ 93/120/CE art. 1, punto 21
(adattato)

Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento ☒ è ☒ avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, ad eccezione del pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

↓ 90/539/CEE (adattato)

6. Le scatole, le gabbie e i mezzi di trasporto ☒ sono ☒ concepiti in modo

- a) da evitare la perdita di escrementi e da ridurre il più possibile la perdita di piume durante il trasporto;
- b) facilitare l'osservazione dei volatili;
- c) consentire la pulitura e la disinfezione.

7. I mezzi di trasporto e, salvo siano a perdere, i contenitori, le scatole e le gabbie ☒ sono ☒, prima del carico e dopo lo scarico, puliti e disinfettati secondo le istruzioni della competente autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 21

Il trasporto del pollame di cui all'articolo 20, paragrafo 5 è vietato attraverso zone infettate dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle, a meno che il trasporto sia effettuato su grandi assi stradali o ferroviari.

Articolo 22

Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi intracomunitari ☒ sono ☒ accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato sanitario:

- a) conforme al modello appropriato ☒ previsto all'allegato IV, completato in conformità con il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione¹⁶ ☒;
- b) firmato da un veterinario ufficiale;
- c) redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;

¹⁶ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

- d) valido per la durata di cinque giorni;
 - e) costituito da un unico foglio;
 - f) previsto, generalmente, per un unico destinatario;
-

↓ 93/120/CE art. 1, punto 22

- g) recante un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.
-

↓ 90/539/CEE (adattato)

Articolo 23

Gli Stati membri di destinazione, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, possono concedere ad uno o più Stati membri di spedizione autorizzazioni generali o limitate a casi determinati, in base alle quali possono essere introdotti nel loro territorio pollame e uova da cova dispensati dal certificato di cui all'articolo 22.

CAPO III

Norme per le importazioni in provenienza dai paesi terzi

Articolo 24

Il pollame e le uova da cova importati nella Comunità soddisfano le condizioni fissate agli articoli da 25 a 28.

Articolo 25

1. Il pollame e le uova da cova provengono da paesi terzi o da parti di essi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Detto elenco può essere modificato o completato secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3.

2. Per decidere se un paese terzo o una parte di esso possa figurare nell'elenco di cui al paragrafo 1, si tiene conto, in particolare:

- a) dello stato sanitario del pollame, degli altri animali domestici e degli animali selvatici del paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, nonché della situazione sanitaria generale di questo paese, che possono compromettere la salute della popolazione e il patrimonio zootecnico degli Stati membri;

- b) della regolarità e della rapidità delle informazioni fornite dal paese terzo per quanto riguarda la presenza sul suo territorio di malattie contagiose degli animali, in particolare quelle menzionate nell'elenco dell' Organizzazione mondiale per la salute animale .
- c) della regolamentazione del paese terzo relativa alla prevenzione e alla lotta contro le malattie degli animali;
- d) della struttura dei servizi veterinari del paese terzo e dei poteri di cui tali servizi dispongono;
- e) dell'organizzazione e dell'attuazione, nel paese terzo, della prevenzione e della lotta contro le malattie contagiose degli animali;
- f) delle garanzie che i paesi terzi possono fornire per quanto riguarda le norme previste dalla presente direttiva;
- g) dell'osservanza della normativa comunitaria in materia di ormoni e di residui.

3. L'elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le modifiche ad esso apportate sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

↓ 93/120/CE art. 1, punto 24
(adattato)

Articolo 26

1. Il pollame e le uova da cova provengono da paesi terzi:

- a) nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali sono definite rispettivamente nelle direttive 2005/94/CE¹⁷ e [92/66/CEE] del Consiglio, sono soggette a denuncia obbligatoria;
- b) che sono indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle,

oppure

che, sebbene non siano indenni da queste malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste rispettivamente dalle direttive 2005/94/CE e [92/66/CEE].

2. I criteri supplementari da considerare per definire lo stato dei paesi terzi riguardo alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), in particolare per quanto riguarda il tipo di vaccino utilizzato, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2 anteriormente al 1° gennaio 1995.

¹⁷ GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16.

3. La Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, decidere a quali condizioni le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano solo ad una parte del territorio dei paesi terzi.

↓ 90/539/CEE (adattato)

Articolo 27

1. L'importazione del pollame e delle uova da cova dal territorio di un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo che figura nell'elenco compilato conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, è autorizzata soltanto se questo pollame e uova da cova provengono da branchi che:

- a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del paese terzo per un periodo da definire secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
- b) soddisfano le condizioni di polizia sanitaria adottate per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Tali condizioni possono essere diverse a seconda delle specie e delle categorie di volatili.

2. Per fissare le condizioni di polizia sanitaria la base di riferimento utilizzata è quella delle norme definite nel capitolo II e nei corrispondenti allegati. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2 e caso per caso, di derogare a tali disposizioni qualora il paese terzo interessato fornisca garanzie analoghe almeno equivalenti in materia di polizia sanitaria.

Articolo 28

1. Il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato redatto e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore.

Il certificato:

- a) è rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario;
- b) è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario;
- c) accompagna l'invio nel suo esemplare originale;
- d) attesta che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dalla presente direttiva e quelle fissate in applicazione della medesima per l'importazione dal paese terzo;
- e) ha una validità di 5 giorni;
- f) è costituito da un unico foglio;

g) è previsto per un unico destinatario;

↓ 93/120/CE art. 1, punto 25
(adattato)

h) reca un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato.

↓ 90/539/CEE (adattato)

2. Il certificato di cui al paragrafo 1 è conforme a un modello stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

↓ 90/539/CEE

Articolo 29

Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco per accertare che tutte le disposizioni della presente direttiva siano effettivamente applicate.

Gli esperti degli Stati membri incaricati dei controlli sono designati dalla Commissione, su proposta degli Stati membri.

I controlli sono effettuati per conto della Comunità, che assume a proprio carico le relative spese.

↓ 90/539/CEE (adattato)

La periodicità e le modalità di questi controlli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 30

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, la Commissione può decidere di limitare l'importazione da un paese terzo o da una parte di esso a specie particolari, alle uova da cova, al pollame riproduttore e da reddito, al pollame da macellazione o al pollame destinato a usi particolari.

↓ 1999/90/CE art. 1, punto 4
(adattato)

2. La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, che il pollame, le uova da cova o il pollame ottenuto da uova importate devono essere tenuti in quarantena o isolati per un periodo che non può superare due mesi.

↓ 1999/90/CE art. 1, punto 5
(adattato)

Articolo 31

Fatti salvi gli articoli 24, 26, 27 e 28, la Commissione può decidere, caso per caso, conformemente alla procedura ☒ di cui ☒ all'articolo 35, paragrafo 2, di autorizzazione le importazioni di pollame e di uova da cova da paesi terzi qualora dette importazioni non siano conformi agli articoli 24, 26, 27 e 28. Norme particolareggiate per siffatte importazioni ☒ sono ☒ messe a punto ☒ contemporaneamente secondo ☒ la medesima procedura. Dette norme ☒ offrono ☒, in materia di polizia sanitaria, garanzie almeno equivalenti a quelle fornite dal capitolo II, compresi obbligatoriamente una quarantena e un test per individuare l'eventuale presenza dell'influenza aviaria, della malattia di Newcastle e di qualsiasi altra malattia.

↓ 90/539/CEE (adattato)

Articolo 32

Al suo arrivo nello Stato membro di destinazione, il pollame da macellazione ☒ è ☒ condotto direttamente in un macello per essere abbattuto al più presto.

Fatte salve le condizioni particolari eventualmente fissate secondo la procedura ☒ di cui ☒ all'articolo 35, paragrafo 3, la competente autorità dello Stato membro destinatario può, per esigenze di polizia sanitaria, designare il macello al quale è destinato il pollame.

↓ 90/539/CEE

CAPO IV

Disposizioni comuni

Articolo 33

Per gli scambi intracomunitari, le misure di salvaguardia previste dalla direttiva 89/662/CEE del Consiglio¹⁸ si applicano al pollame e alle uova da cova.

Articolo 34

Le norme per i controlli veterinari stabilite dalla direttiva 90/425/CEE si applicano agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova.

¹⁸ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

↓ 806/2003 art. 3 e allegato III,
punto 13

Articolo 35

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a 15 giorni.

↓ 90/539/CEE (adattato)
→₁ 91/494/CEE art. 19, par. 2,
lettera b)

Articolo 36

Le modifiche da apportare agli allegati da I a V, in particolare per adattarli all'evoluzione dei metodi diagnostici e alle variazioni dell'incidenza economica delle malattie specifiche, sono decisi secondo la procedura ☒ di cui ☒ all'articolo 35, paragrafo 2.

→₁ ←

↓

Articolo 37

La direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato VII.

¹⁹ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Articolo 38

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica dal 1 gennaio 2010.

↓ 90/539/CEE

Articolo 39

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

↓ 90/539/CEE

ALLEGATO I

↓ 2008/73/CE art. 11 pt. 3 ii)

In ogni Stato membro, i laboratori nazionali di riferimento per le malattie aviarie, designati ai sensi dell'articolo 4, sono responsabili del coordinamento dei metodi diagnostici previsti dalla presente direttiva. A tal fine:

- a) possono fornire ai laboratori riconosciuti i reagenti necessari ai test diagnostici;
 - b) controllano la qualità dei reagenti usati dai laboratori autorizzati ad eseguire i test diagnostici di cui alla presente direttiva;
 - c) organizzano periodicamente prove comparative.
-

ALLEGATO II

RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

CAPITOLO I

Norme generali

1. Per ottenere il riconoscimento dell'autorità competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti:
 - a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II;
 - b) devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall'autorità centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III;
 - c) devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d);
 - d) devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovrà comportare:
 - almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell'applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformità delle disposizioni del capitolo II;
 - la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all'autorità veterinaria competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento,

- e) devono contenere solo il pollame .
2. L'autorità competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che può essere identico a quello già assegnato a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 .

CAPITOLO II

Impianti e funzionamento

A. *Stabilimenti di selezione, di moltiplicazione e d'allevamento*

1. *Impianti*

- a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano più specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate.
- b) Gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del controllo sanitario.
- c) Le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo più appropriato.

2. *Governo dell'allevamento*

- a) La tecnica di allevamento sarà fondata per quanto possibile sui principi dell' «allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario».
- b) Gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente:
 - dallo stabilimento stesso, e/o
 - da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Comunità parimenti riconosciuti in conformità dell'articolo 6, lettera a), e/o
 - da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente alla presente direttiva.
- c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.
- d) I fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.
- e) Le uova sono raccolte più volte al giorno; esse devono essere pulite e disinfettate con la massima sollecitudine.

- f) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni redditizie o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi.
- g) Per ciascun branco viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno due anni dopo l'eliminazione dei branchi in cui sono indicati:
 - le entrate e le uscite di volatili;
 - le prestazioni produttive;
 - la morbilità e la mortalità, precisando le relative cause;
 - gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito;
 - la provenienza del pollame;
 - la destinazione delle uova.
- h) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

B. *Incubatoi*

1. *Gli impianti*

- a) Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permetterà di separare i vari settori:
 - magazzinaggio e classificazione delle uova,
 - disinfezione,
 - preincubazione,
 - schiusa,
 - preparazione e condizionamento delle spedizioni.
- b) I fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini).
- c) Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne.

2. *Il funzionamento*

- a) Il funzionamento è fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale.
- b) Le uova da cova devono provenire:
 - da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunità riconosciuti in conformità dell'articolo 6, lettera a),
 - da importazioni da paesi terzi effettuate in conformità della presente direttiva.
- c) Le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi.
- d) I fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione.
- e) Le operazioni di disinfezione riguardano:
 - le uova, dal momento dell'arrivo al processo di incubazione,
 - gli incubatoi, regolarmente,
 - i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa.
- f) Un programma di controllo della qualità microbiologica consentirà di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio.
- g) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni produttive o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorità veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere.
- h) In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per branco:
 - la provenienza delle uova e la data d'arrivo,
 - i risultati della schiusa,
 - le anomalie constatate,
 - gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito,
 - gli eventuali programmi di vaccinazione,
 - il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse,
 - la destinazione dei pulcini di un giorno.

- i) In caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato.

CAPITOLO III

Programma di controllo sanitario delle malattie

I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrità e gli articoli 18 e 19, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie qui di seguito menzionate.

A. *Infezioni da Salmonella Pullorum-Gallinarum e Salmonella Arizonae*

1. *Specie interessate*

- a) Per la Salmonella Pullorum-Gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre.
- b) Per la Salmonella Arizonae: tacchini.

2. *Programma di controllo sanitario*

- a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici.
- b) I campioni da esaminare sono prelevati — secondo i casi — dal sangue, da pulcini di seconda scelta, da lanugine o da polvere del reparto di schiusa, da depositi sulle pareti dell'incubatoio, dalla lettiera o dall'acqua di abbeveraggio.
- c) Nel campionamento dei prelievi di sangue effettuato in un branco per individuare la presenza di Salmonella Pullorum o Salmonella Arizonae mediante esami sierologici si tiene conto, per il numero di campioni da prelevare, del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento.

Il branco deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia.

B. *Infezioni da Mycoplasma Gallisepticum e Mycoplasma Meleagridis*

1. *Specie interessate*

- a) Galline e tacchini per il Mycoplasma Gallisepticum.
- b) Tacchini per il Mycoplasma Meleagridis.

2. *Programma di controllo sanitario*

- a) L'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici e/o mediante la constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno.
- b) I campioni da esaminare sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini e giovani tacchini di un giorno, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella cloaca o nel sacco aereo.
- c) Gli esami per l'individuazione del *Mycoplasma Gallisepticum* o del *Mycoplasma Meleagridis* si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuità l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi.

C. *Risultati e misure da adottare*

Se non vi sono reattivi il controllo è negativo. In caso contrario il branco è sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV.

- D. Nel caso di aziende comprendenti più unità di produzione distinte, l'autorità veterinaria competente può derogare a queste misure, per quanto riguarda le unità di produzione sane di una azienda infetta, purché il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unità di produzione, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unità di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unità di produzione all'altra.

CAPITOLO IV

Criteria per la sospensione o il ritiro del riconoscimento di uno stabilimento

1. Il riconoscimento di uno stabilimento è sospeso:
 - a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano più soddisfatte;
 - b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia:
 - in caso di sospetta influenza aviaria o di sospetta malattia di Newcastle nello stabilimento;
 - se lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento infetto o sospetto di infezione da influenza aviaria o da malattia di Newcastle;

- se un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione è stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle;
 - c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da *Salmonella Pullorum-Gallinarum*, *Salmonella Arizonae*, *Mycoplasma Gallisepticum* o *Mycoplasma Meleagridis* faccia sospettare la presenza di un'infezione;
 - d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformità dello stabilimento ai requisiti del capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).
2. Il riconoscimento di uno stabilimento viene ritirato:
- a) se si manifesta l'influenza aviaria o la malattia di Newcastle nello stabilimento;
 - b) se un nuovo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da *Salmonella Pullorum-Gallinarum*, *Salmonella Arizonae*, *Mycoplasma Gallisepticum* o *Mycoplasma Meleagridis*,
 - c) se, dopo una nuova intimazione da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme ai requisiti del capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c).
3. La restituzione del riconoscimento è soggetta alle condizioni seguenti:
- a) quando il riconoscimento è stato ritirato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso può essere restituito 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione se è stata effettuata la macellazione sanitaria;
 - b) quando è stato ritirato in seguito ad infezioni provocate da:
 - *Salmonella Pullorum-Gallinarum* o *Salmonella Arizonae*, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati sullo stabilimento due controlli con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni e si sia proceduto alla disinfezione nonché alla macellazione sanitaria del branco infetto;
 - *Mycoplasma Gallisepticum* o *Mycoplasma Meleagridis*, il riconoscimento può essere restituito dopo che siano stati effettuati, sull'intero allevamento, due controlli negativi alla distanza di almeno 60 giorni.
-

ALLEGATO III

REQUISITI PER LE VACCINAZIONI DEL POLLAME

1. In caso di vaccinazione del pollame o dei branchi d'origine delle uova da cova, il vaccino utilizzato deve essere munito di un permesso di commercializzazione, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è somministrato il vaccino stesso.
 2. I criteri di utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione.
-

ALLEGATO IV

CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI

(Modelli 1-6)

MODELLO 1

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presenta	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale			
	Indirizzo Codice postale		I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome		I.6.					
	Indirizzo Codice postale		I.7.					
	I.8. Paese di origine Codice ISO		I.9. Regione di origine Codice		I.10. Paese di destinazione Codice ISO		I.11. Regione di destinazione Codice	
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale				I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale			
	I.14. Luogo di carico Codice postale				I.15. Data e ora della partenza			
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione				I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro			
	I.18. Specie animale/Prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice NC) 04.07		I.20. Numero di animali/Peso lordo	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.				
I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per Allevamento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF				I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO				
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice				I.29.				
I.30.								
I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti Specie (Nome scientifico) Categoria Identificazione Età Numero di colli Quantità								

Parte 2: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	<p>Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che le uova da cova di cui al presente certificato:</p> <p>(a) soddisfano</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) o [alle disposizioni degli articoli 6, 8 e 20 della direttiva [...]/.../CE] del Consiglio.]</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) (2) oppure [alle disposizioni degli articoli 6, lettera a), punti i) e (ii) e lettera b), e degli articoli 8 e 20 della direttiva [...]/.../CE] del Consiglio.]</p> <p>(3) (b) soddisfano le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1), lettera a) della direttiva [...]/.../CE] del Consiglio.</p> <p>(4) (c) soddisfano le disposizioni della/e decisione/i [...]/.../CE della Commissione relativa/e a garanzie supplementari riguardo a (indicare la/e malattia/e) in combinato disposto con gli articoli 18 o 19 della direttiva [...]/.../CE] del Consiglio.</p> <p>(d) provengono da pollame che:</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) o [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:</p> <p style="padding-left: 80px;">.....</p> <p style="padding-left: 40px;">(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)</p> <p style="padding-left: 40px;">Data all'età di settimane].</p>		
	II.2. Attestato sanitario		
	<p>Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che le uova da cova di cui al presente certificato:</p> <p>(5) (a) provengono da un branco esaminato per i sierotipi di <i>salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p style="padding-left: 40px;">data dell'ultimo prelievo di campioni dal branco, il risultato della cui prova sia noto:.....</p> <p style="padding-left: 40px;">Risultati di tutte le prove effettuate sul branco:</p> <p style="padding-left: 80px;">(1) (6) o [positive;]</p> <p style="padding-left: 80px;">(1) (6) oppure [negativi]</p> <p>(5) (b) e nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera (a), non sono state rintracciate né <i>salmonella</i> enteritidis né <i>salmonella</i> typhimurium.</p>		
	II.3. Informazioni sanitarie supplementari		
	<p>(1) (7) II.3.1. La partita è costituita da pollame vivo, uova da cova e pulcini di un giorno originari di aziende in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria.</p> <p>(1) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.</p> <p>(1) II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/563/CE della Commissione.</p>		

Note

Parte I:

– **Casella I.16.** Numero di immatricolazione (carrì ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).

Casella I.31: scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri.

Identificazione: indicare le generalità del branco d'origine e del marchio.

Età: indicare la data della raccolta.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
 - (2) Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.2. o II.3.3.
 - (3) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui la Comunità ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia); altrimenti, sopprimere la dicitura.
 - (4) Compilare se pertinente.
 - (5) La certificazione di cui al punto II.2 va prodotta solo se il pollame appartiene alle specie *Gallus gallus*.
 - (6) Se un risultato si rivelasse positivo per *salmonella* Infantis, *salmonella* Virchow o *salmonella* Hadar durante la vita del branco, indicarlo come positivo.
 - (7) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dalla CE.
- Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale

Nome (in lettere maiuscole):
Unità veterinaria locale:
Data:
Timbro

Qualifica e titolo
N. dell'UVL corrispondente
Firma:



MODELLO 2

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale			
	Indirizzo Codice postale		I.3. Autorità centrale competente					
					I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome		I.6. Numero di certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento					
	Indirizzo Codice postale		I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale			I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale				
	I.14. Luogo di carico Codice postale			I.15. Data e ora della partenza				
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione			I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro				
	I.18. Specie animale/Prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice NC)			
							I.20. Numero di animali/Peso lordo	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.			
I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per Allevamento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF			I.27. Numero del PIF <input type="checkbox"/> Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO					
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice			I.29.					
I.30.								
I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti Specie (Nome scientifico) Categoria Età Numero di colli Quantità								

Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	<p>Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:</p> <p>(a) sono conformi:</p> <p>(1) o (i) [alle disposizioni degli articoli 6, 9 e 20 della direttiva [...]/.../CE] del Consiglio]</p> <p>(1) (2) (3) oppure [alle disposizioni degli articoli 6, lettera a), punti i) e (ii) e lettera b), e degli articoli 9 e 20 della direttiva [...]/.../CE] del Consiglio];</p> <p>(1) oppure (ii) [se nati da uova da cova importate nel rispetto dei requisiti di cui al modello HEP della decisione 2006/696/CE della Commissione, alle disposizioni degli articoli 6, lettera a, e 9, lettere b) e c), della direttiva [...]/.../CE] del Consiglio].</p> <p>(1) (2) (3) oppure [se nati da uova da cova importate nel rispetto dei requisiti di cui al modello HEP della decisione 2006/696/CE della Commissione, alle disposizioni degli articoli 6, lettera a, punti i) e ii) e 9, lettere b) e c), della direttiva [...]/.../CE] del Consiglio].</p> <p>(4) (b) a quanto previsto all'articolo 17, paragrafo 1), lettera b) della direttiva [...]/.../CE] del Consiglio.</p> <p>(5) (c) a quanto previsto alla/e decisione/i.../.../CE della Commissione relativa/e a garanzie complementari per quanto riguarda (precisare la/e malattia/e) in combinato disposto con gli articoli 18 o 19 della direttiva [...]/.../CE] del Consiglio.</p> <p>(1) (d) o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(1) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)</p> <p>Data.....].</p> <p>(e) provengono da pollame che:</p> <p>(1) o [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(1) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)</p> <p>Data.....].</p> <p>(1) (f) (f) che i pulcini di un giorno destinati a essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito provengono da branchi esaminati, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.</p>		
	II.2. Attestato sanitario		
	<p>Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:</p> <p>(6) (a) provengono da un branco esaminato per i sierotipi di <i>salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>data dell'ultimo prelievo di campioni dal branco, il risultato della cui prova sia noto:</p>		

.....
Risultati di tutte le prove effettuate sul branco:

(1) (7) o [positivi;]

(1) (7) oppure [negativi]

(6) (b) e, se destinati alla riproduzione, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non sono state rintracciate né *salmonella* Enteritidis né *salmonella* Typhimurium.

II.3. Informazioni sanitarie supplementari

(1) (8) II.3.1. La partita è costituita da pollame vivo, uova da cova e pulcini di un giorno originari di aziende in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria.

(1) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.

Note

Parte I:

- **Casella I.6:** N. del certificato di polizia sanitaria che li accompagna.
- **Casella I.16:** Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).
- **Casella I.19:** Usare i codici SA appropriati: 01.05. 01.06.39.
- **Casella I.31:** Categoria: scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri.

Età: fornire la data di schiusa.

Numero di colli: fornire il numero di scatole o di stie.

Parte II

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Applicabile solo se è soddisfatto il punto II.3.2.
- (3) Nel caso di pulcini di un giorno nati da uova importate da un paese terzo, occorre rispettare il periodo di isolamento nell'azienda di destinazione, secondo quanto disposto all'articolo 10 della decisione 2006/696/CEE della Commissione. Tale informazione va trasmessa all'Autorità competente del luogo di destinazione finale dei pulcini di un giorno tramite il sistema di informazione TRACES.
- (4) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui la Comunità ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia); altrimenti, sopprimere la dicitura.
- (5) Compilare se pertinente.
- (6) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano solo se i pulcini di un giorno appartengono alle specie *Gallus gallus*, e
 - sono applicabili dall'1 febbraio 2008, se i pulcini di un giorno sono destinati esclusivamente alla produzione di uova diverse dalle uova da cova.
 - Esse sono applicabili dall'1 febbraio 2009, se i pulcini di un giorno sono destinati esclusivamente alla

produzione di carne.

(7) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del branco, indicarlo come positivo.

Branchi di pollame da riproduzione: *salmonella* Hadar, *salmonella* Virchow e *salmonella* Infantis.

Branchi di pollame da reddito: *Salmonella* Enteritidis e *Salmonella* Typhimurium”

(8) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l’influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dalla CE.

– Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale

Nome (in lettere maiuscole):

Unità veterinaria locale:

Data:

Timbro

Qualifica e titolo

N. dell’UVL corrispondente

Firma:



MODELLO 3

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale			
	Indirizzo Codice postale		I.3. Autorità centrale competente					
					I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome		/					
	Indirizzo Codice postale							
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale Stato membro					
	I.18. Specie animale/Prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice NC)			
						I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.				
I.25. Animali certificati per /prodotti certificati per Allevamento <input type="checkbox"/> Ripopolamento <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>		
		Punto di uscita		Codice		Stato membro		
		Punto di entrata		Numero del PIF		Stato membro		
						Stato membro		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		/		
		Punto di uscita		Codice				
I.30.								
I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti								
Specie (Nome scientifico)		Categoria	Identificazione	Età	Numero di colli		Quantità	

Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	<p>Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:</p> <p>(a) soddisfa gli articoli 6, 10 e 20 della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.</p> <p>(1) (b) soddisfa l'articolo 17, paragrafo 1), lettera c) della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.</p> <p>(2) (c) soddisfa la/e decisione/i.../.../CE della Commissione relativa/e a garanzie complementari per quanto riguarda (precisare la/e malattia/e) in combinato disposto con gli articoli 18 o 19 della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.</p> <p>(3) (d) o [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:</p> <p style="padding-left: 80px;">.....</p> <p style="padding-left: 40px;">(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)</p> <p style="padding-left: 40px;">in data all'età di settimane].</p> <p>(3) (e) il pollame da riproduzione è stato esaminato, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.</p> <p>(3) (f) Che le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per produrre uova destinate al consumo) sono state esaminate, con esito negativo, conformemente alle disposizioni della decisione 2004/235/CE della Commissione.</p>		
	II.2. Attestato sanitario	<p>Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che i pulcini di un giorno di cui al presente certificato:</p> <p>(4) (a) provengono da un branco esaminato per i sierotipi di <i>salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p style="padding-left: 40px;">data dell'ultimo prelievo di campioni dal branco, il risultato della cui prova sia noto:</p> <p style="padding-left: 80px;">.....</p> <p style="padding-left: 40px;">Risultati di tutte le prove effettuate sul branco:</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) (5) o [positivi;]</p> <p style="padding-left: 40px;">(3) (5) oppure [negativi]</p> <p>(4) (b) e, se destinati alla riproduzione, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto 11.2, lettera a), non sono state rintracciate né <i>salmonella</i> Enteritidis né <i>salmonella</i> Typhimurium.</p>	
	II.3. Informazioni sanitarie supplementari	<p>(3) (6) II.3.1. La partita è costituita da pollame vivo, uova da cova e pulcini di un giorno originari di aziende in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria.</p>	
	Note		
	Parte I:		
	–	Casella I.16: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).	

- **Casella I.19:** Usare i codici SA appropriati: 01.05. 01.06.39.
- **Casella I.31:** Categoria: scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri.

Identificazione: indicare le generalità del branco d'origine e del marchio.

Parte II:

- (1) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui la Comunità ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Finlandia e Svezia); altrimenti, sopprimere la dicitura.
 - (2) Compilare se pertinente.
 - (3) Cancellare la dicitura non pertinente.
 - (4) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano solo se il pollame appartiene alle specie *Gallus gallus*, e
 - sono applicabili dall'1 febbraio 2008, se il pollame è destinato esclusivamente alla produzione di uova diverse dalle uova da cova.
 - Esse sono applicabili dall'1 gennaio 2009, se il pollame è destinato esclusivamente alla produzione di carne.
 - (5) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del branco, indicarlo come positivo.

Branchi di pollame da riproduzione: salmonella Hadar, salmonella Virchow e salmonella Infantis.

Branchi di pollame da reddito: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium"
 - (6) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dalla CE.
- Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale

Nome (in lettere maiuscole):
Unità veterinaria locale:
Data:
Timbro

Qualifica e titolo
N. dell'UVL corrispondente
Firma:



MODELLO 4

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale			
	Indirizzo Codice postale		I.3. Autorità centrale competente					
					I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome		/					
	Indirizzo Codice postale							
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale Stato membro					
	I.18. Specie animale/Prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice NC)			
						I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.				
I.25. Animali certificati per /prodotti certificati per Allevamento <input type="checkbox"/> Ripopolamento <input type="checkbox"/> Macellazione <input type="checkbox"/> Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata				I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro				
Codice ISO Codice Numero del PIF				Codice ISO Codice ISO Codice ISO				
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		Codice ISO Codice		I.29.				
I.30.								
I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti Specie (Nome scientifico) Categoria Identificazione Età Numero di colli Quantità								

☒ **COMUNITÀ EUROPEA** **Pollame, pulcini di un giorno e uova da cova in lotti con meno di 20 esemplari (esclusi ratiti e loro uova da cova)**

Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	<p>Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica quanto segue:</p> <p>(a) (1) o [il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui al presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'articolo 16 della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.]</p> <p>(1) (2) oppure [il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui al presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1 e dell'articolo 2, lettere dalla a) alla d) della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.]</p> <p>(3) (b) il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova di cui al presente certificato sono conformi alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.</p> <p>(1) (c) o (i) [il pollame;]</p> <p>(1) oppure (ii) [i pulcini di un giorno;]</p> <p>(1) oppure (iii) [le uova da cova;]</p> <p>(4) sono conformi a quanto disposto dalla/e decisione/i.../.../CE della Commissione relativa/e a garanzie complementari riguardo a..... (indicare la/e malattia/e) in combinato disposto con gli articoli 18 o 19 della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.</p> <p>(d) il pollame:</p> <p>(1) o [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(1) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)</p> <p>in data all'età di settimane].</p> <p>(e) i pulcini di un giorno:</p> <p>(1) o [non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(1) oppure [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)</p> <p>Data].</p> <p>(f) il pollame da cui sono nati i pulcini di un giorno:</p> <p>(1) o [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(1) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)</p>		

in data all'età di settimane].

(g) il pollame da cui provengono le uova da cova:

(1) o [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]

(1) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:

.....

(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)

in data all'età di settimane].

II.2. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

(5) (a) il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova provengono da un branco esaminato per i sierotipi di *salmonella* rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

data dell'ultimo prelievo di campioni dal branco, il risultato della cui prova sia noto:
.....

Risultati di tutte le prove effettuate sul branco:

(1) (7) o [positivi;]

(1) (7) oppure [negativi]

(5) (b) e, se il pollame da riproduzione, le uova da cova o i pulcini di un giorno sono destinati all'allevamento, nell'ambito del programma di controllo di cui al punto II.2, lettera a), non sono state rintracciate né *salmonella* Enteritidis né *salmonella* Typhimurium.

II.3. Informazioni sanitarie supplementari

(1) (7) II.3.1. La partita è costituita da pollame vivo, uova da cova e pulcini di un giorno originari di aziende in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria.

(1) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.

(1) II.3.3. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/563/CE della Commissione.

Note

Parte I:

– **Casella I.16:** Numero di immatricolazione (carrì ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).

– **Casella I.19:** Usare i codici SA appropriati: 01.05. 01.06.39, 04.07.

– **Casella I.31:** Categoria: scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri.

Identificazione: indicare la generalità dei branchi d'origine.

Età: fornire la data di raccolta (per le uova) e l'età approssimativa (per il pollame).

Parte II:

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.2. o II.3.3.
- (3) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui la Comunità ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia); altrimenti, sopprimere la dicitura.
- (4) Compilare se pertinente.
- (5) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano solo se il pollame, i pulcini di un giorno o le uova da cova appartengono alle specie *Gallus gallus*, e
 - sono applicabili dall'1 febbraio 2008, se il pollame o i pulcini di un giorno sono destinati esclusivamente alla produzione di uova diverse dalle uova da cova.
 - Esse sono applicabili dall'1 febbraio 2009, se il pollame o i pulcini di un giorno sono destinati esclusivamente alla produzione di carne.
- (6) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del branco, indicarlo come positivo.

Branchi di pollame da riproduzione: salmonella Hadar, salmonella Virchow e salmonella Infantis.

Branchi di pollame da reddito: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium”
- (7) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dalla CE.
 - Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale

Nome (in lettere maiuscole):
Unità veterinaria locale:
Data:
Timbro

Qualifica e titolo
N. dell'UVL corrispondente
Firma:



MODELLO 5

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale			
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Codice postale		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome		I.6.					
	Indirizzo		I.7.					
	Codice postale							
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		Numero di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		Numero di riconoscimento	
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale				Numero di riconoscimento Stato membro	
I.18. Specie animale/Prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.				
I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per Macellazione <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO	I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>		Stato membro	Codice ISO
		Punto di uscita		Codice			Stato membro	Codice ISO
		Punto di entrata		Numero del PIF			Stato membro	Codice ISO
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO	I.29.			
		Punto di uscita		Codice				
I.30.								
I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti								
Specie (Nome scientifico)		Categoria	Identificazione	Età	Numero di colli	Quantità		

Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	<p>Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che il pollame di cui al presente certificato:</p> <p>(a) (1) o [è conforme alle disposizioni degli articoli 13 e 20 della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.]</p> <p>(1) (2) oppure [è conforme alle disposizioni di cui agli articoli 13, lettere a), b) e c) e all'articolo 20 della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.]</p> <p>(3) (b) è conforme alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1), lettera d) della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.]</p> <p>(4) (c) è conforme alle disposizioni dalla/e decisione/i.../.../CE della Commissione relativa/e a garanzie complementari riguardo a..... (indicare la/e malattia/e) in combinato disposto con gli articoli 18 o 19 della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.</p> <p>(d) (1) o [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(1) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i)</p> <p>in data all'età di settimane].</p>		
	II.2. Attestato sanitario		
	<p>Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che il pollame di cui al presente certificato:</p> <p>(5) è stato esaminato per i sierotipi di <i>salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>data dell'ultimo prelievo di campioni dal branco, il risultato della cui prova sia noto:.....</p> <p>Risultati di tutte le prove effettuate sul branco:</p> <p>(1) (6) o [positive;]</p> <p>(1) (6) oppure [negativi]</p>		
	II.3. Informazioni sanitarie supplementari		
	<p>(1) (7) II.3.1. La partita è costituita da pollame vivo, uova da cova e pulcini di un giorno originari di aziende in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria.</p> <p>(1) II.3.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.</p>		
	Note		
	Parte I:		
	<p>– Casella I.16: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave).</p> <p>– Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05. 01.06.39.</p> <p>– Casella I.31: Categoria: scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da</p>		

ingrasso/altri.

Identificazione: indicare la generalità del branco d'origine e del marchio.

Età: fornire l'età approssimativa del pollame.

Parte II:

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Applicabile solo se sono soddisfatti i punti II.3.2. o II.3.3.
- (3) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui la Comunità ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia); altrimenti, sopprimere la dicitura.
- (4) Compilare se pertinente.
- (5) Le garanzie di cui al punto II.2 si applicano solo se il pollame da macello appartiene alle specie *Gallus gallus*, e
 - sono applicabili dall'1 febbraio 2008, se il pollame è destinato esclusivamente alla produzione di uova diverse dalle uova da cova.
 - Esse sono applicabili dall'1 febbraio 2009, se il pollame è allevato solo per la produzione di carne.
- (6) Se uno dei risultati si rivelasse positivo per i sierotipi sottoindicati durante il ciclo vitale del branco, indicarlo come positivo.

Branchi di pollame da riproduzione: salmonella Hadar, salmonella Virchow e salmonella Infantis.

Branchi di pollame da reddito: Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium”
- (7) Applicabile solo agli Stati membri che effettuano la vaccinazione contro l'influenza aviaria in base al piano di vaccinazione approvato dalla CE.
 - Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale

Nome (in lettere maiuscole):
Unità veterinaria locale:
Data:
Timbro

Qualifica e titolo
N. dell'UVL corrispondente
Firma:



MODELLO 6

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale			
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Codice postale		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome		I.6.					
	Indirizzo		I.7.					
	Codice postale							
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		Numero di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Stabilimento <input type="checkbox"/> Organismo riconosciuto <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale			Numero di riconoscimento
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale				Numero di riconoscimento	Stato membro
I.18. Specie animale/Prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli			I.24.	
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per Ripopolamento <input type="checkbox"/>				
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO	I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>		Stato membro	Codice ISO
Punto di uscita		Codice		Stato membro		Codice ISO		
Punto di entrata		Numero del PIF		Stato membro		Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO	I.29.			
Punto di uscita		Codice						
I.30.								
I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti								
Specie (Nome scientifico)		Categoria	Identificazione	Età	Numero di colli	Quantità		

Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	<p>Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che il pollame di cui al presente certificato:</p> <p>(a) è conforme alle disposizioni degli articoli 14 e 20 della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.]</p> <p>(1) (b) soddisfa l'articolo 17, paragrafo 1), lettera c) della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.]</p> <p>(2) (c) soddisfa la/e decisione/i.../.../CE della Commissione relativa/e a garanzie complementari per quanto riguarda (precisare la/e malattia/e) in combinato disposto con gli articoli 18 o 19 della direttiva [.../.../CE] del Consiglio.</p> <p>(3) (d) o [non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>(3) oppure [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale (vivo o inattivo) della malattia di Newcastle usato nel/i vaccino/i) in data all'età di settimane].</p> <p>II.2. Informazioni sanitarie supplementari</p> <p>(3) II.2.1. La partita è costituita da pollame vivo, uova da cova e pulcini di un giorno originari di aziende in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria.</p> <p>(3) II.2.2. La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie di cui alla decisione 2006/415/CE della Commissione.</p> <p>Note</p> <p>Parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Casella I.16: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). - Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 01.05. 01.06.39. - Casella I.31: Categoria: scegliere una delle seguenti voci: linea pura/nonni/genitori/galline ovaiole/da ingrasso/altri. <p>Identificazione: indicare la generalità dei branchi d'origine.</p> <p>Età: fornire l'età approssimativa del pollame.</p> <p>Parte II:</p> <p>(1) Da certificare per spedizioni verso Stati membri cui la Comunità ha riconosciuto lo statuto di paesi che non praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (attualmente Danimarca, Finlandia e Svezia); altrimenti, sopprimere la dicitura.</p> <p>(2) Compilare se pertinente.</p> <p>(3) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato. 		

Veterinario ufficiale

Nome (in lettere maiuscole):
Unità veterinaria locale:
Data:
Timbro

Qualifica e titolo
N. dell'UVL corrispondente
Firma:



ALLEGATO V

MALATTIE CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

- Influenza aviaria
 - Malattia di Newcastle
-



ALLEGATO VI

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 37)

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio
(GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6)

Direttiva 91/494/CEE del Consiglio
(GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35)

limitatamente all'articolo 19,
paragrafo 2

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio
(GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56)

limitatamente al riferimento fatto alla
direttiva 90/539/CEE dall'articolo 26,
paragrafo 2

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio
(GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54)

limitatamente all'articolo 7(B), secondo
comma

Decisione 92/369/CEE della Commissione
(GU L 195 del 14.7.1992, pag. 25)

Direttiva 93/120/CE del Consiglio
(GU L 340 del 31.12.1993, pag. 35)

Atto di adesione del 1994, Allegato I,
punto V.E.I.2.A.4
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 132)

Direttiva 1999/90/CE del Consiglio
(GU L 300 del 23.11.1999, pag. 19)

Decisione 2000/505/CE della Commissione
(GU L 201 del 9.8.2000, pag. 8)

limitatamente all'articolo 1 e
all'allegato

Decisione 2001/867/CE della Commissione
(GU L 323 del 7.12.2001, pag. 29)

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio
(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

limitatamente all'allegato III, punto 13

Punto 6.B.I.17 dell'allegato II all'Atto di
adesione del 2003
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)

Direttiva 2006/104/CE del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352)

limitatamente all'allegato, punto I.3

Decisione 2006/911/CE della Commissione (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41)	limitatamente all'allegato, punto 4
Decisione 2007/594/CE della Commissione (GU L 227 del 31.08.2007, pag. 33)	
Decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26)	limitatamente all'allegato, punto 2
Direttiva 2008/73/CE del Consiglio (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40)	limitatamente all'articolo 11

Parte B

Elenco dei termini di attuazione (di cui all'articolo 37)

direttiva	termine
90/539/CEE	1° maggio 1992
91/494/CEE	1° maggio 1992
91/496/CEE	1° luglio 1992
92/65/CEE	31 dicembre 1993
93/120/CE	1° gennaio 1995
1999/90/CE	30 giugno 2000
2006/104/CE	1° gennaio 2007
2008/73/CE	1° gennaio 2010

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 90/539/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, primo comma	Articolo 2, primo comma
Articolo 2, secondo comma, punti da 1) a 14)	Articolo 2, secondo comma, punti da 1) a 14)
Articolo 2, secondo comma, punto 16)	Articolo 2, secondo comma, punto 15)
Articolo 2, secondo paragrafo, punto 17)	Articolo 2, secondo comma, punto 16)
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1, primo comma
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 3, primo e secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5, lettera a), primo comma	Articolo 5, lettera a), primo comma
Articolo 5, lettera a), secondo comma, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 5, lettera a), secondo comma, i), ii) e iii)
Articolo 5, lettere b), c) e d)	Articolo 5, lettere b), c) e d)
Articolo 6, punto 1, lettere a), b) e c)	Articolo 6, lettera a), i), ii) e iii)
Articolo 6, punto 2	Articolo 6, punto b)
Articolo 6 bis	Articolo 7
Articolo 7, primo comma, punto 1, primo trattino	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), i)
Articolo 7, primo comma, punto 1, secondo trattino	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ii)
Articolo 7, primo comma, punto 1, terzo trattino	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), iii)
Articolo 7, primo comma, punto 1, terzo trattino, primo sottotrittino	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), iii), primo trattino

Articolo 7, primo comma, punto 1, terzo trattino, secondo sottotrattino	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), iii), secondo trattino
Articolo 7, primo comma, punto 2	Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 7, primo comma, punto 3	Articolo 8, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 7, secondo comma	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 9 bis	Articolo 11
Articolo 9 ter	Articolo 12
Articolo 10	Articolo 13
Articolo 10 bis	Articolo 14
Articolo 10 ter	Articolo 15
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 16, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2, dal primo al quinto trattino	Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a e)
Articolo 11, paragrafo 2, sesto trattino	Articolo 16, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 16, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo, secondo e terzo trattino	Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), i), ii) e iii)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino	Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), i) e ii)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), primo, secondo e terzo trattino	Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), i), ii) e iii)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), primo e secondo trattino	Articolo 17, paragrafo 1, lettera d), i) e ii)
Articolo 12, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma	Articolo 17, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma
Articolo 12, paragrafo 2, quarto comma, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), b) e c)

Articolo 12, paragrafo 2, quinto comma	Articolo 17, paragrafo 2, quinto comma
Articolo 12, paragrafo 3, i) e ii)	Articolo 17, paragrafo 3, lettere a) e b)
Articolo 13, paragrafo 1, dal primo al settimo trattino	Articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a g)
Articolo 13, paragrafo 2, primo comma	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 2, secondo comma	—
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 4	—
Articolo 14, paragrafo 1, dal primo al quinto trattino	Articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) ad e)
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 4	—
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino	Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)	Articolo 20, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), dal primo al quarto trattino	Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), da i) a iv)
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 20, paragrafo 3
Articolo 15, paragrafo 3, primo e secondo trattino	Articolo 20, paragrafo 4, lettere a) e b)
Articolo 15, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 20, paragrafo 5, primo comma
Articolo 15, paragrafo 4, lettera b)	Articolo 20, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)	Articolo 20, paragrafo 5, terzo comma
Articolo 15, paragrafo 5, primo, secondo e terzo trattino	Articolo 20, paragrafo 6, lettere a), b) e c)
Articolo 15, paragrafo 6	Articolo 20, paragrafo 7
Articolo 16	Articolo 21
Articolo 17, dal primo al settimo trattino	Articolo 22, lettere da a) a g)

Articolo 18
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27 bis
Articolo 28
Articolo 29, paragrafo 1
Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 31
Articolo 32, paragrafo 1
Articolo 32, paragrafo 2
Articolo 32, paragrafo 3
Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 34
Articolo 36
—
—
Articolo 37
Allegato I, punto 2
Allegato II, capitoli I, II e III
Allegato II, capitolo IV, punti 1 e 2

Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
—
—
Articolo 35, paragrafo 1
Articolo 35, paragrafo 2
—
—
Articolo 35, paragrafo 3
Articolo 36
—
Articolo 37
Articolo 38
Articolo 39
Allegato I
Allegato II, capitolo I, II e III
Allegato II, capitolo IV, punti 1 e 2

Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera a)

Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera b),
i) e ii)

Allegati III, IV e V

—

—

Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera a)

Allegato II, capitolo IV, punto 3, lettera b),
primo e secondo trattino

Allegati III, IV e V

Allegato VI

Allegato VII
